

## **Regolamento per la gestione dell'Albo degli operatori economici aziendali**

### Premesse

- con Deliberazione del C. di A. del 30/07/2012 di AnconAmbiente SpA è stata approvato il *“Regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia dell'AnconAmbiente SpA”*;
- l'art. 13 del suddetto Regolamento prevede l'istituzione di un Elenco di operatori economici idonei a concorrere a gare per l'affidamento di lavori, forniture e servizi da eseguire in economia, suddivisi per categorie e classi merceologiche;
- con Deliberazione del C. di A. del 23/04/2013 è stato adottato il *“Regolamento per la gestione dell'Albo degli operatori economici aziendali”*;
- con Deliberazione del C. di A. del 21/01/2014 è stato modificato il *“Regolamento per la gestione dell'Albo degli operatori economici aziendali”* limitatamente alla modalità di iscrizione non prevedendo l'obbligatorietà del possesso della certificazione UNI EN ISO 9001;
- il CdA del 14/04/2014 ha adottato il nuovo regolamento per il perfezionamento dei contratti con il *“sistema in economia”*;
- il sopra indicato Regolamento è stato revisionato dal C. di A. del 28/01/2015 con riferimento alle categorie merceologiche;
- AnconAmbiente SpA, nell'ambito della propria ordinaria, ricorre ad acquisizioni tramite procedure con contratti *“sotto soglia”*, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e smi;
- con Deliberazione del C. di A. del 23/06/2016 il *Regolamento per il perfezionamento dei contratti sotto soglia* è stato adeguato al D.Lgs. 50/2016 e smi, in vigore dal 19/04/2016;
- con Deliberazione del C. di A. n. 67 del 09/07/2018 è stato prorogato il *“Regolamento per la gestione dell'Albo degli operatori economici aziendali”* per un ulteriore triennio 2019 – 2021 e sono state adeguate le soglie di cui all'articolo 35, comma 1 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e smi in considerazione delle modifiche introdotte dal Regolamento delegato (UE) 2017/2365 del 18 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti;
- sempre con la sopra indicata Deliberazione del C. di A. n. 67 del 09/07/2018 il *“Regolamento per la gestione dell'Albo degli operatori economici aziendali”* è stato aggiornato in materia di trattamento dei dati personali attraverso l'adeguamento del Regolamento UE n. 2016/679.

## **Art. 1 Istituzione dell'Albo**

1. AnconAmbiente SpA (di seguito, per brevità, la “Società”) ha istituito l’Albo degli operatori economici da consultare per l’affidamento di lavori, forniture e servizi con contratti “sotto soglia”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e tenuto conto delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e s.m.i., per quanto non abrogato dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., applicabili ai “contratti sotto soglia”, in attesa dei provvedimenti attuativi previsti dal medesimo D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2. Lo scopo che si intende raggiungere con l’istituzione del suddetto Albo è il seguente:
  - introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori che prevedono l’invito ad una pluralità di operatori economici;
  - dotare la Società di un utile strumento di consultazione, articolato in categorie e classi merceologiche, per la ricerca immediata di imprese, fornitori o prestatori di servizi;
  - garantire l’affidamento e l’esecuzione di lavori, forniture e servizi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, trasparenza, correttezza e non discriminazione.
3. L’Albo non è sostitutivo degli analoghi albi istituiti a livello nazionale, ma integrativo di essi, nel pieno rispetto della normativa vigente.
4. L’iscrizione all’Albo non vincola la Società che, per ragioni di urgenza e/o convenienza, si riserva la facoltà di invitare alle singole gare anche ditte o professionisti non iscritti all’Albo Fornitori.

## **Art. 2 Settori e Categorie di Iscrizione**

1. I settori e le categorie merceologiche e relative classi di importo previsti dal presente Regolamento sono specificamente indicati, in via esemplificativa e non esaustiva, nel documento **Elenco categorie e classi merceologiche [allegato 1]**.  
La Società si riserva la facoltà di integrare l’elenco dei settori e delle categorie/sottocategorie merceologiche previsti, utilizzando le forme di pubblicità contemplate nel presente Regolamento.
2. L’elenco di cui al comma 1 potrà essere modificato e/o integrato in funzione delle mutate esigenze della Società, previo formale provvedimento adottato dal Consiglio di Amministrazione.

## **Art. 3 Campo di applicazione**

1. L’Albo dei fornitori aziendali sarà utilizzato nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, nonché al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per quanto ancora vigente, nonché dalla normativa statale e/o regionale e/o da Linee Guida ANAC.

## **Art. 4 Iscrizione e relativa documentazione**

1. L’operatore economico (impresa o professionista) che desidera ottenere l’iscrizione all’Albo dovrà provvedere alla registrazione solo ed esclusivamente a mezzo telematico collegandosi alla

pagina: <http://albofornitori.anconambiente.it> raggiungibile anche dalla homepage <http://www.anconambiente.it> nella sezione Albo Fornitori.

2. L'operatore economico dovrà fornire anche le informazioni essenziali circa l'attività svolta, il possesso dei requisiti minimi di qualificazione prescritti e l'indicazione del/i settore/i, della/e categoria/e o classe/i merceologica di cui chiede l'iscrizione.

3. Il settore, la classe o la categoria di cui si chiede l'iscrizione dovrà corrispondere all'attività effettivamente esercitata dalla ditta e/o professionista, così come risulta dall'oggetto sociale risultante dal certificato della C.C.I.A.A. e/o, per le imprese esecutrici di lavori, dall'attestazione S.O.A. (art. 84 D.Lgs. 50/2016 e smi) o dai documenti previsti dall'art. 90 D.P.R. 207/10 e s.m.i..

4. La Società si riserva la facoltà di accertare la veridicità di quanto dichiarato nella domanda di iscrizione, mediante verifiche a campione. Tali verifiche avverranno mediante la richiesta alla ditta/professionista di presentare la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti dichiarati in via sostitutiva. Resta ferma in ogni caso la verifica dei requisiti di qualificazione, generali e speciali, all'atto dell'eventuale affidamento delle prestazioni.

#### **Art. 5 Operatori economici**

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo Fornitori aziendali i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e smi o di cui a normative successivamente introdotte.

2. Possono presentare altresì domanda di iscrizione all'Albo i soggetti di cui all'art. 46, comma 1, D. Lgs. 50/2016 e smi o di cui a normative successivamente introdotte.

#### **Art. 6 Requisiti per l'iscrizione all'Albo**

1. L'iscrizione all'Albo è subordinata al possesso dei requisiti di seguito indicati, da attestare nel corso dell'iscrizione telematica:

- Requisiti di ordine generale

L'operatore economico deve possedere i requisiti soggettivi di qualificazione, di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e smi.

- Requisiti di idoneità professionale

Il requisito di idoneità professionale è attestato mediante l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti Ordini professionali.

Per i servizi la cui esecuzione è subordinata al possesso di una particolare autorizzazione ovvero dell'iscrizione in un Albo/Elenco ovvero dell'appartenenza ad una particolare organizzazione, dovrà essere provato il possesso di tale autorizzazione ovvero l'iscrizione nell'Albo/Elenco ovvero l'appartenenza all'organizzazione specifica.

- Requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo

• Lavori

a) Nel caso di concorrente in possesso di attestazione SOA:

dichiarazione in merito al possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) per categoria/e e (almeno) per classifica I<sup>a</sup> (art. 61, D.P.R. 207/10 e s.m.i.), di cui si chiede l'iscrizione;

b) Nel caso di concorrente privo di attestazione SOA:

dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/10 s.m.i. e in particolare:

- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'Albo, non inferiore all'importo per il quale si richiede l'iscrizione;
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori effettivamente eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'Albo e comunque non inferiore al 15% dell'importo dei lavori oggetto di affidamento;
- adeguata attrezzatura tecnica in rapporto alle specifiche categorie di lavorazioni.

In ogni caso, gli operatori economici privi di Attestato SOA devono indicare l'importo massimo per il quale richiedono l'iscrizione (fino a 150.000,00 euro).

Per la partecipazione agli affidamenti di importo pari o inferiore a 150.000,00 euro concernenti i lavori relativi alla categoria OG 13, fermo restando quanto previsto nei periodi precedenti, gli operatori economici devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'Albo, lavori analoghi per importo almeno pari a quello dei lavori oggetto di affidamento e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori.

• Forniture e servizi

a) idonee referenze bancarie (almeno una); nel caso in cui la Società sia costituita da meno di 3 anni, la capacità economica e finanziaria, può essere eventualmente provata con altri documenti, ritenuti idonei dalla AnconAmbiente. In caso di libero professionista, non occorre la produzione della referenza bancaria;

b) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa maturato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di iscrizione all'albo non inferiore a 2 volte l'importo complessivo delle categorie di beni e servizi di cui si chiede l'iscrizione e l'elenco dei principali servizi e/o forniture prestati negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Regolamento, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi e delle forniture per un valore complessivo non inferiore a 2 volte l'importo complessivo delle categorie di beni e di

servizi di cui si chiede l'iscrizione.

Il fornitore richiedente l'iscrizione deve altresì indicare, oltre al/ai settore/i e/o categoria/e merceologica/e, la classe di importo per la quale richiede l'iscrizione (fino a 221.000,00 euro). Anche i consulenti, professionisti, società, ecc. sono tenuti ad indicare l'importo massimo di qualificazione nell'Albo.

#### **Art. 7 Gestione dell'Albo**

1. L'iscrizione all'Albo ha validità fino al 31 dicembre 2021 e potrà essere prorogata con provvedimento formale del C. di A. della Società, per un ulteriore triennio.
2. Dell'invito all'iscrizione/rinnovo o proroga del triennio si darà avviso mediante posta elettronica agli iscritti all'Albo fornitori e mediante pubblicazione sul sito internet di AnconAmbiente, [www.anconambiente.it](http://www.anconambiente.it).
3. Il richiedente verrà iscritto nell'elenco corrispondente al settore e/o alla categoria/sottocategoria merceologica di cui ha chiesto l'iscrizione, ricevendo dalla Società specifica comunicazione di conferma.
4. Il richiedente già iscritto nell'elenco corrispondente al settore e/o alla categoria/sottocategoria merceologica di cui ha chiesto l'iscrizione, verrà prorogato per un ulteriore triennio, mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica comunicata all'atto dell'iscrizione.
5. All'iscrizione nell'Albo il sistema informatico della Società attribuirà secondo un criterio cronologico un numero progressivo ad ogni operatore economico.
6. L'Amministratore Delegato cura la gestione dell'Albo, avvalendosi degli uffici aziendali per lo svolgimento della funzione.

#### **Art. 8 Responsabile del procedimento**

1. La Società opera attraverso l'Amministratore Delegato, il quale assume, di norma, il ruolo di Responsabile del procedimento.
2. L'Amministratore Delegato può comunque nominare/delegare ad altro dipendente lo svolgimento delle funzioni di RUP, fermo restando che i compiti e le responsabilità non espressamente indicate nel provvedimento di nomina del Responsabile del procedimento restano in capo all'Amministratore Delegato/al Direttore Generale.

#### **Art. 9 Utilizzazione dell'Albo**

Nell'ambito della esecuzione dei contratti "sotto soglia" riferiti ad appalti dei lavori e delle opere, agli acquisti, agli acquisti con riscatto con o senza opzioni per l'acquisto di prodotti, alle permutate, alle locazioni, alle locazioni operative o finanziarie, alle alienazioni di beni, nonché alle prestazioni di servizi in genere, AnconAmbiente provvede mediante contratti, i quali sono di norma preceduti da apposite procedure, le quali possono assumere la forma di procedure aperte, ristrette o negoziate

(con o senza previa pubblicazione di bando), del dialogo competitivo, ovvero del partenariato per l'innovazione .

AnconAmbiente può fare ricorso alla procedura negoziata plurima in conformità a quanto previsto all'art. 36, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e smi "Nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni", in attuazione del Regolamento Delegato (UE) 2017/2364, 2017/2365 e 2017/2366, in vigore dal 01/01/2018.

Nell'ambito della esecuzione dei contratti "sotto soglia" vengono adottate due distinte procedure di affidamento, in relazione al valore della prestazione/fornitura/lavoro:

*A. Importo < a €40.000,00 - IVA esclusa*

La Società procede mediante procedura negoziata plurima o gara informale da esperirsi richiedendo una pluralità<sup>5</sup> di preventivi-offerta.

La Società può procedere mediante affidamento diretto adeguatamente motivato.

Per ogni procedura negoziata plurima o gara informale indetta dalla Società saranno invitate almeno cinque imprese/professionisti iscritti nell'Albo (ovvero tutte le imprese/professionisti iscritti, nel caso in cui siano in numero inferiore a cinque), nel rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Nelle procedure negoziate o gare informali relative a prestazioni che hanno carattere di continuità, la Società si riserva la facoltà di invitare alla procedura anche le imprese e i professionisti, il cui contratto sia in scadenza/scaduto, sempreché non siano incorsi in gravi inadempimenti ad essi imputabili, accertati con qualsiasi mezzo dalla Società ed anche le imprese e/o i professionisti in procinto di iscrizione all'Albo Fornitori o ancora non iscritti.

*B. Importo pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore a € 150.000,00 per i lavori, inferiore a € 221.000,00 per le forniture e i servizi e inferiore a € 100.000,00 per servizi di ingegneria e architettura - IVA esclusa (con obbligo di registrarsi e di ottenere l'acquisizione, sul portale [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it), del PASSoe di gara).*

La Società procede mediante procedura negoziata plurima da esperirsi richiedendo una pluralità di preventivi-offerta.

Per ogni procedura negoziata plurima indetta dalla Società saranno invitate almeno dieci imprese/professionisti iscritti nell'Albo (ovvero tutte le imprese/professionisti iscritti, nel caso in cui siano in numero inferiore a dieci), nel rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione.

Nelle procedure negoziate plurime relative a prestazioni che hanno carattere di continuità, la Società si riserva la facoltà di invitare alla procedura anche le imprese e i professionisti, il cui contratto sia in scadenza/scaduto, sempreché non siano incorsi in gravi inadempimenti ad essi imputabili, accertati con qualsiasi mezzo dalla Società ed anche le imprese/professionisti in procinto di

iscrizione all'albo fornitori o ancora non iscritti.

### **Art. 10 Cancellazione dall'Albo**

1. L'iscrizione all'Albo decade automaticamente in conseguenza di:
  - fallimento, liquidazione, cessazione di attività o situazioni equivalenti, concordato preventivo. In quest'ultima ipotesi nel caso ci sia continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186-bis, R.D. 267/42, possono iscriversi e/o rimanere iscritti all'Albo, purchè abbiano ottenuto l'autorizzazione del tribunale competente;
  - risoluzione del contratto in danno per grave inadempienza e/o negligenza;
  - omessa partecipazione ad almeno 3 procedure di gara senza comunicazione di idonea motivazione;
  - scadenza dell'iscrizione mediante notifica telematica di posta elettronica, con conseguente disabilitazione dal portale <http://albofornitori.anconambiente.it>.
2. L'iscrizione all'Albo può essere cancellata, ad insindacabile discrezione della Società, qualora:
  - a) venga accertato con qualsiasi mezzo che l'operatore economico iscritto sia stato oggetto di gravi inadempienze contrattuali nei riguardi di altre stazioni appaltanti o con AnconAmbiente stessa;
  - b) sia carente in ordine al possesso dei requisiti di qualificazione accertati in fase di iscrizione all'Albo;
3. Gli operatori economici possono essere altresì cancellati dall'Albo in tutti i casi di decadenza previsti dalla legge ovvero su richiesta scritta dell'interessato;
4. Il procedimento di cancellazione è comunicato all'interessato per iscritto, con indicazione dei fatti addebitati e con fissazione di un termine di 15 giorni per le controdeduzioni. Alla scadenza di tale termine la Società si pronuncia definitivamente, tramite l'Amministratore Delegato o, su delega, del Responsabile designato.

### **Art. 11 Valutazione dei fornitori**

1. AnconAmbiente SpA si riserva la facoltà di istituire un sistema di valutazione dei fornitori aziendali, secondo criteri e modalità che garantiscano lo sviluppo delle capacità degli operatori economici e la qualità delle prestazioni rese in favore dell'Azienda;
2. L'applicazione del sistema di valutazione dei fornitori aziendali deve consentire ad AnconAmbiente SpA di poter esprimere giudizi in merito al grado di soddisfazione raggiunto dal singolo operatore iscritto nell'Albo aziendale e l'eventuale assunzione di provvedimenti sanzionatori nei riguardi di soggetti che abbiano avuto una condotta non collaborativa nello svolgimento delle attività ad essi affidate dalla Società;
3. I provvedimenti sanzionatori di cui al comma 2 del presente articolo sono adottati dal C. di A. di

AnconAmbiente SpA, su indicazione dei Responsabili dei procedimenti, e possono prevedere la sospensione dall'Albo Fornitori fino ad un massimo di 6 (sei) mesi.

#### **Art. 12 Obblighi di informazione da parte degli iscritti**

1. Ciascun operatore economico iscritto all'Albo ha l'obbligo, pena la cancellazione, di comunicare alla Società tutte le variazioni relative ai requisiti posseduti, rappresentanza legale, denominazione o ragione sociale, trasformazione, fusione, modifiche significative nella struttura organizzativa, che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'Albo, corredando la suddetta comunicazione con copia dei relativi atti legali ovvero dichiarazioni sostitutive;
2. La comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dall'avvenuta variazione.

#### **Art. 13 Codice etico**

1. Con l'iscrizione nell'Albo Fornitori aziendali gli operatori economici dichiarano di accettare e si impegnano alla piena osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) adottati dall'AnconAmbiente stessa, ai sensi del Decreto Legislativo 08 giugno 2001, n. 231 (disponibili sul sito internet [www.anconambiente.it](http://www.anconambiente.it) - amministrazione e trasparenza).

#### **Art. 14 Tutela dei dati personali**

1. I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679;
2. Il trattamento dei dati è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza, di tutela della riservatezza e dei diritti dei Soggetti cui i dati si riferiscono e sarà effettuato dal personale incaricato per le sole finalità connesse con la presente procedura;
3. Il titolare del trattamento dei dati è AnconAmbiente SpA. Al titolare, per il tramite del Responsabile del trattamento designato, i Soggetti interessati possono rivolgersi per far valere i propri diritti, così come previsto dal Regolamento UE n. 2016/679.

Il presente regolamento è stato pubblicato in data 12/12/2018.